



Città di Orbassano  
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE CENTRALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

***N.764 del 22/12/2015***

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 122, COMMA 7, E ART. 57, COMMA 6 DLGS 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO DENOMINATO EX COTTOLENGO” - VIA NAZARIO SAURO - CUP: F82C15000900004- CIG 6530946322

L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di dicembre, nel Palazzo Comunale il Responsabile centrale CENTRALE UNICA COMMITTENZA Ing. Paolo Carantoni adotta la seguente determinazione:

# **DETERMINAZIONE N. 764 DEL 22/12/2015**

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 122, COMMA 7, E ART. 57, COMMA 6 DLGS 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO DENOMINATO EX COTTOLONGO” - VIA NAZARIO SAURO - CUP: F82C15000900004- CIG 6530946322

## **IL RESPONSABILE CENTRALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

*Visti:*

- L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n. 6 del 26/06/2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Ing. Paolo Carantoni la direzione del settore CENTRALE UNICA COMMITTENZA nel cui ambito è inserito l’ufficioCENTRALE UNICA COMMITTENZA;
- La deliberazione della G.C. N. 70 del 28.4.2015 modificata con successivi atti nn. 124 del 27.7.2015, 125 del 27.7.2015, 126 del 27.7.2015 e 167 del 26.10.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015, il quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello stesso ufficio CENTRALE UNICA COMMITTENZA.

Premesso che:

- in data 23/11/2015, Rep. n. 8736, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) tra i comuni di Trana, Sangano, Bruino, Reano, Cumiana, Volvera e Orbassano (comune capo – fila);
- con Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 23/11/2015, sono state individuate le risorse umane dei comuni aderenti, che dovranno operare presso la C.U.C.;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 07/12/2015, il Comune di Orbassano ha, tra l’altro, preso atto delle autorizzazioni ai distacchi del personale rilasciati dai Comuni aderenti alla Convenzione per operare nell’ambito della struttura organizzativa operante presso la C.U.C.;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 07/12/2015 il Comune di Orbassano ha stabilito, tra l'altro, che le risorse umane che andranno ad operare all'interno della Centrale Unica di Committenza sono quelle risultanti dal verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 23/11/2015;
- con determinazione n. 697 del 07/12/2015 il Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Orbassano ha assegnato in mobilità interna parziale all'ufficio "Centrale Unica di committenza", inserito nel III Settore – Gestione del territorio, il personale dipendente del Comune di Orbassano che dovrà operare all'interno della C.U.C.;
- con Decreto del Sindaco del Comune di Orbassano n.16 del 07/12/2015, successivamente integrato con decreto n. 18 del 18/12/2015 è stato nominato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Convenzione, il Responsabile della Struttura Organizzativa operante come C.U.C., al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le attività di cui all'art. 18 della Convenzione Rep. 8736/2015, nella persona dell'Ing. Paolo Carantoni ed i Vice Responsabile nelle persone dell'Ing. Roberto Racca, Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri, Rag. Flavia Girardi e Arch. Emanuele Argento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20/03/2015, si approvava il progetto preliminare/definitivo in un'unica fase progettuale inerente l'“Intervento di restauro e risanamento conservativo degli immobili del complesso denominato Ex Cottolengo” per la partecipazione ad un bando indetto dalla Compagnia di San Paolo, che ha avuto esito negativo;
- l'intervento risulta urgente per l'estremo degrado delle facciate lato cortile e lato strada dell'intero compendio immobiliare;
- con deliberazione di G.C. 198 del 24/11/2015 veniva dato indirizzo al Sindaco di proporre al Consiglio comunale di applicare l'avanzo di amministrazione per un importo complessivo pari a € 300.000,00 per finanziare, tra l'altro, i lavori in oggetto in considerazione del fatto che l'articolo 35 del disegno di legge di stabilità 2016, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, prevede, limitatamente all'anno 2016, di conteggiare nelle entrate e nelle spese finali il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, ai fini del saldo finale del patto di stabilità e che, pertanto, le spese finanziate con fondo pluriennale vincolato non hanno effetti negativi sul saldo del patto di stabilità 2016;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 59 del 26/11/2015 ha approvato l'emendamento proposto dal Sindaco su indirizzo della Giunta Comunale, approvando la variazione di elenco annuale 2015 e programma triennale 2015/2017 e le relative schede inserendo nella programmazione dell'ente l'intervento in oggetto, applicando l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tale intervento, demandando alla Giunta Comunale, qualora il testo definitivamente approvato dal Parlamento mutasse il quadro del testo ad oggi approvato dal Senato, di sospendere le procedure di affidamento medio tempore bandite, demandando al Consiglio Comunale la verifica di compatibilità della realizzazione della suddetta opera con il mutato scenario in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016;
- con deliberazione di G.C. n. 212 del 07/12/2015, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dando indirizzo al Dirigente III Settore affinché:
  1. procedesse all'affidamento dei lavori quanto prima, non appena l'avvio della neo costituita Centrale Unica di Committenza lo consenta, con

una procedura di scelta del contraente il più breve possibile, stante lo stato di degrado delle facciate oggetto di intervento e la necessità di realizzare, collaudare e pagare l'intervento nel corso dell'esercizio 2016 al fine di scongiurare effetti negativi sul saldo del patto di stabilità per gli anni successivi;

2. verificasse che il testo dell'articolo 35 della legge di stabilità 2016 definitivamente approvato dal Parlamento non muti il quadro del testo ad oggi approvato dal Senato e, in caso contrario, proceda all'immediata revoca della procedura di affidamento medio tempore avviata, demandando al Consiglio Comunale la verifica di compatibilità della realizzazione della suddetta opera con il mutato scenario in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016 valutando l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale 2016 e programma triennale 2016/2018 andando a variare la proposta approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 161 del 16/10/2015.

• Con determinazione a contrattare n° 751 del 22/12/2015 il Comune di Orbassano ha stabilito di:

• **AVVIARE** la procedura per l'affidamento del citato lavoro mediante la gestione associata delle acquisizioni di cui alla già citata convenzione attuativa rep. 8736/2015, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e secondo quanto prescritto dall'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara secondo la procedura dell'articolo 57, comma 6 del predetto codice per l'affidamento lavori inerenti l' "INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO DENOMINATO EX COTTOLENGO" - VIA NAZARIO SAURO

• **NOMINARE** in qualità di Responsabile del procedimento il sig. Carantoni Paolo Dirigente III Settore;

• **PRECISARE** che nel caso il testo dell'articolo 35 della legge di stabilità 2016 definitivamente approvato dal Parlamento, mutasse il quadro del testo ad oggi approvato dal Senato, si procederà all'immediata revoca della procedura di affidamento medio tempore avviata, demandando al Consiglio Comunale la verifica di compatibilità della realizzazione della suddetta opera con il mutato scenario in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016 valutando l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale 2016 e programma triennale 2016/2018 andando a variare la proposta approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 161 del 16/10/2015.

• **IMPEGNARE** la somma di €300.000,00 relativo all'intero ammontare dell'opera, comprese le somme a disposizione, rilevabile dal quadro economico di spesa, all'intervento 2010501 del Bilancio 2015 e Cap. n. 2503 del PEG 2015 "Manutenzione straordinaria immobili comunali".

Visto l'articolo 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs 163/2006 e s.m.i., che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti

pubblici debba essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. i lavori di importo complessivo inferiore al milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;
- in rapporto all'entità del contratto di importo inferiore a euro 500.000, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall'articolo 122, comma 7 del dlgs 163/2006 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del decreto stesso;
- ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;
- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara pari a euro €225.976,31 cui €77.204,34 per lavori (soggetti a ribasso) €111.394,13 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), €37.377,84 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);

Precisato che:

- secondo il sistema della procedura negoziata non occorra pubblicare preventivamente all'esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese, e che per l'estrema urgenza di realizzare i lavori, evidenziata nelle premesse, il Responsabile del procedimento individuerà attraverso indagine di mercato tra operatori favorevolmente noti all'amministrazione cinque operatori economici da invitare alla negoziazione;

Esplicitati i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrattare ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.:

- trattasi di appalto di sola esecuzione consistente nell'intervento di restauro e risanamento conservativo degli immobili del complesso denominato Ex Cottolengo;
- la durata del contratto è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- le clausole principali del contratto sono contenute nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale di appalto facenti parte del progetto esecutivo;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b) del dlgs 163/2006 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Rilevato che il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. è l'ing. Paolo Carantoni, Dirigente III Settore del Comune di Orbassano.

## **DETERMINA**

1. **INDIRE**, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e secondo quanto prescritto dall'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara secondo la procedura dell'articolo 57, comma 6 del predetto codice per l'affidamento lavori inerenti l' "INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO DENOMINATO EX COTTOLENGO" - VIA NAZARIO SAURO

2. **INDIVIDUARE** numero cinque operatori economici da invitare tramite apposita indagine di mercato che il Responsabile del procedimento, per l'estrema urgenza di realizzare i lavori, come precisato nelle premesse, effettuerà direttamente tra operatori favorevolmente noti all'Amministrazione;

3. **APPROVARE** la lettera d'invito allegato "A" e i relativi modelli (A - B - B1 - B1 bis - B2 - B3 - C - D) per la procedura negoziata inerente i lavori per la realizzazione dei lavori in oggetto che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. **DARE ATTO** che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b) dlgs 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo lavori a corpo posto a base di gara di euro €225.976,31 cui €77.204,34 per lavori (soggetti a ribasso) €111.394,13 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), €37.377,84 e con successiva stipulazione del relativo contratto a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del dlgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 6 del DPR 207/2010 e s.m.i.

5. **PRECISARE** che nel caso il testo dell'articolo 35 della legge di stabilità 2016 definitivamente approvato dal Parlamento, mutasse il quadro del testo ad oggi approvato dal Senato, si procederà all'immediata revoca della procedura di affidamento medio tempore avviata, demandando al Consiglio Comunale la verifica di compatibilità della realizzazione della suddetta opera con il mutato scenario in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016 valutando l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale 2016 e programma triennale 2016/2018 andando a variare la proposta approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 161 del 16/10/2015.

**Allegato "A"**

Prot. n. .... del .....

Spett.le Ditta .....

**Inviata tramite PEC**

Oggetto:

**LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

**procedura: articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.**

Lavori a corpo - criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale  
(articolo 82, comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.)

**APPALTO DI LAVORI INERENTE L'INTERVENTO DI RESTAURO E  
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO  
DENOMINATO EX COTTOLENGO" - VIA NAZARIO SAURO - CUP:  
F82C15000900004 - CIG 6530946322**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**INVITA**

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal Capitolato speciale e dallo schema di contratto, integranti il progetto approvato dal Comune di Orbassano, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

**A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 183/2011, che ha modificato il DPR 445/2000 e la Legge 114/14 sono state aggiornate le modalità di partecipazione alla gara, con particolare riferimento alla documentazione da produrre a corredo dell'offerta e alle esclusioni dalla gara. Si invitano pertanto gli operatori economici ad osservare con attenzione e puntualità le disposizioni di cui alla Parte Prima della presente lettera invito ed ad utilizzare la modulistica ivi allegata, senza fare riferimento a dichiarazioni ovvero modelli relativi ad altre procedure. Per qualsiasi chiarimento in merito alla compilazione della modulistica o alla predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara, si prega di contattare l'Ufficio Tecnico (ref. Ing. Carantoni Paolo tel. 3356498342).**

**Si informa che qualora il testo dell'articolo 35 del disegno di legge di stabilità 2016, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, che prevede, limitatamente all'anno 2016, di conteggiare nelle entrate e nelle spese finali il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, ai fini del saldo finale del patto di stabilità e che, pertanto, le spese finanziate con fondo pluriennale vincolato non hanno effetti negativi sul saldo del patto di stabilità 2016, venga modificato nel testo finale approvato dal Parlamento entro il 31/12/2015, la presente procedura di gara sarà revocata.**

## **PREMESSA**

### **INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI**

#### **1. Provvedimento di indizione:**

procedura indetta con D.D. n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2015

**2. Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.53, comma 2, lett.a), D.Lgs.163/06;

**3. Luogo di esecuzione:** Via Nazario Sauro 31-33

**4. Breve descrizione dell'intervento:** Restauro e risanamento conservativo immobili Ex Cottolengo.

**5. Ammissibilità di varianti:** nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 161 del Regolamento d'attuazione D.P.R. 107/10;

#### **6. Quantitativo o entità dell'appalto (in Euro IVA esclusa)**

- a) € **225.976,31** cui
- b) € **77.204,34** per lavori (soggetti a ribasso)
- c) € **37.377,84** per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
- d) € **111.394,13** per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)

d1) Categoria prevalente: **OG2 - € 225.976,31 – Subappaltabile al 20% (vedi punto 2) lettera j) della successiva PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

#### **7. Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Giorni: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi (dal verbale di consegna).

#### **8. Validazione**

Il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 07/12/2015 è stato validato in data 04/12/2015 prot. N°34244 ex art. 55 comma 1 D.P.R.207/10 e s.m.i.

## **PARTE PRIMA**

### **PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**



## **1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

a) il plico, contenente al proprio interno la busta della documentazione amministrativa e la busta dell'offerta economica, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di:

**Giorno: venerdì Data: 05/02/2016 Ora: 12:00**

al seguente indirizzo:

**COMUNE DI ORBASSANO**

**VIA CESARE BATTISTI n° 10**

**10043 ORBASSANO (TO)**

b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

c) in caso di consegna mediante il servizio postale non farà fede la data del timbro postale ma unicamente la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede unicamente la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

f) il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, pena esclusione; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;

g) la busta interna riportante sull'esterno la dicitura "documentazione amministrativa" contenente la documentazione amministrativa deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f), pena esclusione.

h) la busta interna riportante sull'esterno la dicitura "offerta economica" contenente l'offerta economica deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f), pena esclusione.

## **2. Contenuto della busta interna "documentazione amministrativa":**

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;

a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., costituita, a scelta dell'offerente, da:

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria del Comune di Istituto Unicredit S.p.A. Tesoreria Comunale – IBAN IT59M0200830685000101805837, è ammessa anche la produzione di assegno circolare "non trasferibile" intestato al Comune di ORBASSANO;

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati ex DPR 115/04, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena esclusione;

c) ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75 comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

d) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario pena esclusione; tale impegno:

d.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

d.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

e) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

f) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata in copia (anche semplice) la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con indicazione degli estremi dell'atto di conferimento;

g) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 6, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., deve essere allegato:

g.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);

g.2) se già formalmente costituiti: copia (anche semplice) dell'atto di mandato collettivo speciale debitamente registrato, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

g.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai

successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

**h) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

h.1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

h.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

**i) limitatamente ai consorzi stabili:** ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., i consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

**j) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota. **Il limite al subappalto è fissato dall'art. 122 comma 7 (20% della categoria prevalente);**

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

**l) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:

1.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

1.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

1.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

1.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

**a) contribuzione all'Autorità dei contratti pubblici (CIG 6530946322):** i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura negoziata sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contributo per l'AVCP ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara in oggetto, così come previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 03.11.2010.

n) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

**o) Norme sul Codice di Comportamento e Anticorruzione:** il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27.1.2014 e di accettare i contenuti degli stessi.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

## **2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 38 e 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.).**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:

**1)** iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

**2)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999, n. 68 e l.133/08);

**3)** che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m quater) del d.lg.163/06;

**4)** che ai sensi dell'art.47, comma 2, dpr 445/00 non sussistono in capo alle persone fisiche "titolare, eventuale institore, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci, eventuale institore, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore, direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, eventuale institore, direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi" le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b)[1], c)[2], m ter) del d.lg.163/06 e, ai fini della lettera c), vanno indicati in ogni caso tutte le condanne penali riportate dalle predette persone fisiche, ivi comprese quelle per le quali esse abbiano beneficiato della non menzione.

Si precisa che, in alternativa, ciascuna delle suddette persone fisiche può attestare direttamente di non versare nelle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c), m ter) del d.lg.163/06 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente sottoscritta con in allegato fotocopia semplice di

un documento di identità del sottoscrittore, in cui indica ai fini della lettera c) in ogni caso tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della lettera c) ciascuna delle suddette persone fisiche non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

**5)** che non sussistono in capo alle persone fisiche indicate al precedente punto **4)** cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera d'invito, cause di esclusione e divieto di cui all'art. 38 lettera c) del d.lg.163/06,

oppure, in alternativa:

che l'impresa ha posto in essere una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo alle persone fisiche indicate al precedente punto **4)** cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera d'invito, con puntuale e idonea dimostrazione (anche allegando documentazione probatoria),

oppure, in alternativa ancora:

che non sussistono persone fisiche indicate al precedente punto **4)** cessate dalla carica nell'anno antecedente la data d'invio della lettera d'invito.

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.**

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

## **2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica - organizzativa.**

(articolo 40, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come segue:

a) attestazione SOA nelle seguenti categorie: **OG2 classifica I o superiore.**

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria o capogruppo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), punti a.1) e a.2), nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso degli stessi requisiti nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo.

## **3. Contenuto della busta interna – Offerta economica.**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, salvo manifesto errore, l'aggiudicazione avviene comunque in base al ribasso percentuale indicato in lettere;

**c) il ribasso offerto non si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza ex art.100. D.lg. 81/08 e correlato all. XV di cui alle premesse, Capo 6, lettera c), della presente lettera di invito né ai costi della manodopera ai sensi dell'art. 82 c. 3bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;**

d) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- e.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera g), punto g.1).
- e.3) l'offerta economica dovrà contenere, pena esclusione, i costi interni della sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice, come disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria N. 00003/2015 del 20/03/2015;**
- e.4) Ai sensi della Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 02/11/2015, per l'omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non è possibile esercitare i poteri attinenti il soccorso istruttorio, e pertanto è considerata causa di esclusione ai sensi del seguente comma 5.;**

#### **4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:**

a) indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: in alternativa ai requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, indicati al precedente Capo 2.3, lettera a), punti a.1), a.2) e a.3), il concorrente può presentare una dichiarazione attestante il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione; l'attestazione S.O.A. deve essere stata rilasciata per la categoria: **OG2 di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, per la classifica I o superiore.**

b) riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al Capo 2, lettera b), della presente lettera di invito, è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, con le seguenti precisazioni:

b.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della certificazione del sistema di qualità, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF;

b.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o anche in copia semplice, che ne riporti l'annotazione ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

#### **5. Cause di esclusione:**

a) fermo restando l'applicazione dell'art. 46 c. 1 bis del D. Lgs. 163/01 e s.m.i., sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Parte Prima, numero 1, lettera a), della presente lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente

dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

a.2) il cui plico di invio risulta confezionato con modalità di chiusura difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara;

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio le offerte:

b.1) mancanti della busta interna "documentazione amministrativa" e/o della busta interna "offerta economica";

b.2) la cui busta interna "documentazione amministrativa" e/o la cui busta interna "offerta economica" presenti modalità di chiusura, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b.3) ferma l'applicazione dell'art. 46 D.lg. 163/06, l'esclusione - anche ove non espressamente prevista - potrà conseguire alla violazione di clausole essenziali della presente lettera di invito e di prescrizioni inderogabili della normativa di riferimento;

b.4) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, o intestata ad altro soggetto oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b.5) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

b.6) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera g), punto g.2);

b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppati o consorziati, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati; si precisa che ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 13, art.37, d.lgs.163/06, vi deve essere corrispondenza sostanziale tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione dei lavori.

b.8) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, qualora non esegua direttamente i lavori, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);

b.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, qualora non esegua direttamente i lavori, non abbia indicato i propri consorziati candidati all'esecuzione, oppure se uno o più di tali consorziati candidati all'esecuzione incorrano in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure che sia costituito o partecipi in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, della firma di tutti i componenti del raggruppamento o consorzio;

c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o indichino offerte in aumento;

c.3) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;



c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera g), punto g.1);

c.6) per le quali la Stazione Appaltante accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 38, c. 2, lett. b).

c.7) mancanti dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendale;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

d.1) di concorrenti che abbiano una reciproca commistione di organi tecnici, amministrativi e di legale rappresentanza, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **PARTE SECONDA**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

#### **1. Criterio di aggiudicazione:**

a) Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo 2, lettera d), l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara; gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

b) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anomale le offerte che, in base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse;

c) la Stazione appaltante non applica quanto previsto dall'articolo 122, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai sensi del successivo Capo 3, lettere d) e seguenti.

#### **2. Fase iniziale di ammissione alla gara:**

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il

**Giorno: MERCOLEDI Data: 10/02/2016 Ora: 10:00**

presso la Sala Consiglio sita in via Circonvallazione Interna n° 5;

in seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:



a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta della documentazione amministrativa e della busta contenente l'offerta economica la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste contenenti l'offerta economica in modo che risultino sempre ben visibili ai presenti;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, procede ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa, provvede inoltre a verificare la regolarità e l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera d'invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal caso, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3:

d) la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può negoziare e trattare con l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, ulteriori migliori condizioni contrattuali, purché queste non comportino uno stravolgimento dell'offerta e mantengano la medesima offerta nell'ambito dell'affidabilità; in ogni caso la conclusione del negoziato non può essere meno vantaggiosa, per la Stazione appaltante, rispetto alle condizioni economiche della migliore offerta. In ipotesi di esclusione ex post negoziazione dell'offerta del primo e secondo classificato per ragioni di anomalia, la Stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, può negoziare e trattare con l'operatore economico che segue in graduatoria.

### **3. Apertura delle offerte economiche:**

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti, procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) la correttezza formale dell'indicazione del ribasso percentuale offerto, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:

b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;

b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:

c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le eventuali offerte che appaiano anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi del precedente Capo 1, lettere b) e c);

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi degli articoli , 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla successiva lettera d);

d) la verifica - ferma la facoltà della stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio di negoziare con il primo classificato - avviene:

d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai sensi della successiva lettera j), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione, in nuova seduta pubblica, previa convocazione via fax dei concorrenti, dell'aggiudicazione provvisoria ex art.11, comma 4, d.lg.163/06; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio pubblico tra le stesse;

d.2) richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante richiede le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e invita il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui alla successiva lettera e);

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:

e.1) devono riguardare:

- l'economia del procedimento di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere in ogni caso garantite;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera e);

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta;

e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni e impegni a fermo del subappaltatore;

e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni e impegni a fermo dei fornitori e noleggiatori;

e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.